o 116015

Pompieri
1873

FONDO PETRI

15

COMUNITÀ DI PRATO

REGOLAMENTO

PER IL CORPO DEI POMPIERI

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

NELLE ADUNANZE DEL 21 MAGGIO E 21 NOVEMBRE 1872, APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE CON DECRETO DEL 30 DICEMBRE SUCCESSIVO, E RESO ESECUTORIO DAL MINISTERO DELL' INTERNO NEL 16 APRILE 1873.

PRATO

TIP. VESTRI DI G. LENZI

1873.

PRAGUE

REGOLAMENTO

PER IL CORPO DEI POMPIERI

DELLA COMUNITÀ DI PRATO

TITOLO I.

OGGETTO DEL CORPO.

ART. 1. Uffizio del Corpo dei Pompieri è di provvedere
(a) all' estinzione degli incendi;
(b) a tutti quei servizi straordinari che siano compatibili colla natura e collo scopo istitutivo del Corpo.

ART. 2. Il Corpo dei Pompieri dipende dal Municipio e per esso dal Sindaco, e funziona sotto la direzione dell' Ingegnere Comunale.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO.

ART. 3. Il personale si compone come appresso;

Capo Comandante il Corpo dei Pompieri — L' Ingegnere Comunale.

Comandante in secondo grado — L'Aiuto Ingegnere.

N° 8 POMPIERI DI 1ª CLASSE
N° 8 POMPIERI DI 2ª CLASSE
N° 8 POMPIERI DI 3ª CLASSE

ART. 4. Il Corpo dei Pompieri sarà repartito per ordine in quattro squadre, le quali saranno composte nel modo seguente:

PRIMA SQUADRA

1. Capo manovra
1. Pompiere di 1ª Classe
2. idem di 2ª »
2. idem di 3ª »

SECONDA SQUADRA

1. Macchinista
1. Pompiere di 1ª Classe
2. idem di 2ª »
2. idem di 3ª »

TERZA SQUADRA

1. Capo manovra
1. Pompiere di 1ª Classe
2. idem di 2ª »
2. idem di 3ª »

QUARTA SQUADRA

1. Macchinista
1. Pompiere di 1ª Classe
2. idem di 2ª »
2. idem di 3ª »

ART. 5. I due Capi manovra e i due macchinisti verranno scelti nella 1ª Classe.

Essi non avranno diritto ad una maggiore retribuzione di quella spettante agli altri della loro classe, e ciascuno avrà il comando di una squadra, con i suoi distintivi.

ART. 6. Concorrono col Corpo dei Pompieri all'estinzione degli incendi l'Ispettore e le Guardie Municipali, siccome quelle che debbono invigilare al buon ordine e coadiuvare all' estinzione degli incendi, col far rispettare gli ordini che vengono dati.

TITOLO III.

AMMISSIONE NEL CORPO DEI POMPIERI E PROMOZIONI.

ART. 7. La nomina di ogni singolo componente il Corpo dei Pompieri è nelle competenze della Giunta Municipale, e si fa per pubblico concorso.

ART. 8. Chiunque vorrà concorrere dovrà avere i seguenti requisiti:

(a) età non minore di anni 18 nè maggiore di 35.

(b) sapere leggere e scrivere.

(c) esercitare uno fra i mestieri di muratore, falegname, fabbro, trombaio, carraio e valigiaio.

(d) esser ben formato della persona, ed avere robustezza di complessione e destrezza di corpo.

(e) non avere pregiudizi con la Giustizia.

ART. 9. Gli avanzamenti avranno luogo preferibilmente per anzianità, quando l'individuo riunisca la voluta attitudine e capacità, e si fanno dalla Giunta dietro proposta del Comandante del Corpo.

TITOLO IV.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELL' INGEGNERE.

ART. 10. All'Ingegnere Comunale come Capo del Corpo, spetta la vigilanza e la buona custodia delle macchine idrauliche, non che di tutti gli altri oggetti che si trovano nell' Arsenale.

ART. 11. Ha diritto di servirsi dell' opera dei Pompieri per il riordinamento delle macchine ed altro che abbia servito sia per estinguere un incendio, sia per le prove; nessuno potrà ricusarsi da questo servizio.

ART. 12. Ordina e dirige le prove, le quali hanno luogo almeno sei volte all' anno ed in giorno festivo, onde assicurarsi del buono stato delle macchine, ed esercitare nel maneggio delle medesime gli individui componenti il Corpo dei Pompieri.

ART. 13. Appena riceve avviso che in qualche luogo si è manifestato un' incendio, ordina vengano tratte dall' Arsenale le macchine che egli reputa convenienti a seconda della gravità del caso: allorquando tutto è pronto per la partenza, si reca immediatamente sul luogo dell' infortunio.

ART. 14. Giunto che sia sulla faccia del luogo, ed esaminata la natura dell' incendio, dà quegli ordini che reclama la circostanza, e questi dovranno essere prontamente eseguiti.

ART. 15. Rende conto con un rapporto scritto da rimettersi al Sindaco ogni qualvolta accada un' incendio, od abbia avuto luogo una prova: redige le perizie per l' acquisto del nuovo materiale o restauro del vecchio quando occorra: informa a richiesta della Giunta le domande di ammissione nel Corpo, non che le proposte per gli avanzamenti da una in altra Classe.

AIUTO INGEGNERE

ART. 16. Tostochè l' Aiuto Ingegnere viene avvertito che siasi sviluppato un incendio, si reca immediatamente all' Arsenale delle macchine, si pone sotto la direzione immediata dell' Ingegnere Capo, ne eseguisce gli ordini. In caso di assenza o di malattia del Capo del Corpo, egli lo rappresenta e ne disimpegna le funzioni.

ART. 17. Interviene alle prove ed adempie ad ogni altra incombenza che gli venga affidata dall'Ingegnere Capo del Corpo.

CAPI MANOVRA E MACCHINISTI.

ART. 18. Ricevono direttamente gli ordini dall' Ingegnere o suo Aiuto e gli fanno eseguire accuratamente dalla loro squadra.

ART. 19. Dopo un' incendio ogni capo manovra dovrà rimettere in scritto all' Ingegnere la nota degli individui che avranno servito sotto di lui, indicando se abbiano o no adempiuto al loro dovere, e notando quelli che si sono straordinariamente distinti.

ISTRUZIONI E MANOVRE DEL CORPO DEI POMPIERI.

ART. 20. Tutti i componenti il Corpo dei Pompieri sono obbligati ad intervenire a tutte le prove, le quali avranno luogo almeno sei volte all' anno nelle ore antimeridiane di un giorno festivo da determinarsi dall' Ingegnere, il quale dovrà notificarne tre giorni avanti l' invito.

ART. 21. In caso d' incendio, appena suonata la campana del Palazzo Pretorio, dovrà ciascuno portarsi sollecitamente all' Arsenale delle macchine, indossare la divisa e porsi respettivamente sotto gli ordini dei capi manovra e macchinisti cui è affidato il comando delle squadre.

ART. 22. Prestano al Comune l'opera loro gratuita nei casi di semplice vigilanza, cioè in tempo di pubblici spettacoli e nella circostanza della Fiera.

ART. 23. Devono altresì prestare l'opera loro al Teatro ed in occasione di Feste sacre e profane, previa una mercede determinata da apposita tariffa.

ART. 24. Hanno l'obbligo di riordinare le macchine e gli altri utensili che abbiano servito per qualunque servizio.

TITOLO V.

DENUNZIA DEGLI INCENDI E PROVVEDIMENTI INERENTI.

ART. 25. Le denunzie degli incendi si fanno all'Ufficio dell'Ispettore Municipale, se di giorno; di notte, al quartiere delle Guardie.

ART. 26. L'Ispettore o chi per esso, fa firmare in apposito registro la persona che si presenta a dare avviso di un incendio *e ne constata l'identità.* In caso di menzogna dovrà denunziarla all'Autorità Giudiziaria.

ART. 27. L'Ispettore tiene in custodia le chiavi dell'Arsenale nel proprio Ufficio, e procura ad ogni evento siano reperibili presso chi lo supplisce in sua assenza o in tempo di notte.

ART. 28. Ricevuta la denunzia di un incendio, se è in città od in luogo discretamente vicino, spedisce una Guardia a verificare la veridicità della denunzia, fa suonare la campana del Palazzo Pretorio, avverte immediatamente l'Ingegnere e l'Aiuto Ingegnere, ha cura che sia avvisato il Sindaco e il Delegato di S. P., fà aprire l'Arsenale e vi spedisce il numero disponibile delle Guardie.

CONCORSO DEL CORPO DELLE GUARDIE MUNICIPALI.

ART. 29. Col Corpo dei Pompieri si trasferiscono sul luogo dell'incendio anche le Guardie Municipali e con esse l'Ispettore, il quale invigila che le Guardie adempiano al loro dovere ed ha cura principalmente che l'ordine sia mantenuto. Esso presterà il suo concorso affinchè tutte le disposizioni che verranno date dall'Ingegnere per domare e circoscrivere l'incendio, abbiano il loro pieno effetto.

ART. 30. In assenza dell'Ispettore, e del Capo Squadra, quando il Corpo dei Pompieri è in funzione, le Guardie dipendono e ricevono gli ordini dall'Ingegnere e dal suo Aiuto.

TITOLO VI.

SERVIZIO DEI POMPIERI AI PUBBLICI SPETTACOLI.

ART. 31. Tutte le volte che il pubblico Teatro è aperto agli spettacoli notturni, è obbligatorio l'intervento dei Pompieri in numero non minore di due nelle rappresentanze ordinarie, e non minore di tre nelle serate d'illuminazione a giorno e dei veglioni.

ART. 32. Tal servizio sarà prestato a turno da tutti i Pompieri, ai quali ne sarà dato invito per scritto respettivamente al domicilio, almeno quattro ore avanti il principio del servizio medesimo.

ART. 33. Devono trovarsi in Teatro mezz'ora prima che cominci lo spettacolo, e presentarsi alla Direzione teatrale per ricevere da essa le necessarie istruzioni.

ART. 34. Verificano avanti lo spettacolo che nulla manchi nella Pompa e attrezzi relativi che sono tenuti nel locale del Teatro per questo ramo di servizio, come pure verificano la esistenza dell' acqua nella conserva.

ART. 35. Durante lo spettacolo il posto assegnato ai Pompieri di servizio è sul Palco scenico presso le quinte, dal quale non possono allontanarsi altro che pei bisogni del servizio stesso; e durante i veglioni, è nei diversi punti della sala illuminata, o in altra località che possa loro venire assegnata dalla Direzione.

ART. 36. I Pompieri di servizio non possono prender parte a ingerenze, e riceverne estranee al medesimo.

ART. 37. Terminato lo spettacolo e spenti i lumi, i Pompieri in unione al custode del Teatro visitano diligentemente il locale e suoi annessi, onde accertarsi che non vi siano pericoli d' incendio.

ART. 38. Manifestandosi o accadendo qualche incendio nel Teatro e suoi annessi, i Pompieri di servizio provvederanno secondo i mezzi che sono in loro potere dandone pronto avviso all' Ingegnere, il quale assumerà i relativi provvedimenti contemplati nel presente Regolamento.

ART. 39. I Pompieri pel servizio che prestano ai pubblici spettacoli percipono una mercede pagabile dall'Impresario, sotto però la responsabilità della Società accademica. La Società pagherà le spese del trasporto delle macchine ed ogni altra che possa verificarsi in caso d' incendio, e di cui nel disposto dell' Art. 59.

ART. 40. L'Ispezione di questo ramo di servizio spetta all'Ingegnere Aiuto quando però l'Ingegnere Capo non possa occuparsene.

L'Impresa dovrà dare gratuitamente un posto distinto per l'Ingegnere o per il suo Aiuto.

ART. 41. Le norme sopra prescritte per gli spettacoli al pubblico Teatro sono applicabili, in ciò che possono referirsi, a tutti gli altri spettacoli pubblici e privati, nei quali sia imposto o richiesto l'intervento dei Pompieri.

TITOLO VII.

PARTE DISCIPLINARE.

ART. 42. I Pompieri debbono la massima subordinazione e rispetto all'Ingegnere ed al suo Aiuto che ne sono i Capi.

ART. 43. Delle mancanze dei Pompieri in tutte le incumbenze e servizi sopra esplicati, l'Ingegnere rimette il Rapporto al Sindaco acciò vengano loro inflitte le pene dovute.

ART. 44. Ogni qual volta un Pompiere manca al servizio al quale è chiamato deve giustificarne le cause presso l'Ingegnere, e quando venga riscontrato che l'assenza sia cagionata da trascuratezza o cattiva volontà, verrà assoggettato la prima volta alla multa di lire una; la seconda, di lire due; la terza, di lire tre; alla quarta finalmente sarà cancellato dal ruolo.

ART. 45. Se un Pompiere si presenta alla riunione del Corpo alterato da ebrietà, la prima volta viene sospeso per giorni trenta, defalcando a fin d'anno la durata della sospensione sulla mercede che al medesimo spetta a seconda della Classe cui appartiene; ripetendo tale sconcezza è radiato dai Ruoli.

ART. 46. Allorchè si verificasse che per trascuratezza di alcun Pompiere venisse degradato qualunque oggetto appartenente al servizio, ne sarà fatto il pronto restauro a carico del medesimo; qualora si potesse riscontrare che il danno fosse fatto dolosamente, oltre il risarcimento dei danni, potrà andare sottoposto alla sospensione e alla espulsione senza pregiudizio dell'azione penale a seconda dei casi.

ART. 47. Mancando di rispetto ai loro superiori e non adempiendo agli ordini ricevuti allorchè sono in funzione, sono puniti colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, secondo la gravità del caso, ed anche con la radiazione dal ruolo.

ART. 48. Quando sono in servizio non possono abbandonare il distintivo che gli verrà assegnato: trasgredendo sono punibili con la multa da lire una a lire cinque.

ART. 49. Non sarà permesso ai Pompieri di farsi rappresentare nei servizi di turno se non che da individui addetti al Corpo stesso, nè detta sostituzione potrà esser fatta senza il permesso dell' Ingegnere.

ART. 50. Se un Pompiere manca d' intervenire ad un servizio di turno senza il debito permesso, viene multato in L. 5, 00.

ART. 51. Delle prevaricazioni dei Pompieri in attività di servizio e mancanze incriminabili giudica il Tribunale competente.

ART. 52. Le multe e le sospensioni sono inflitte dal Sindaco: la radiazione dal Ruolo è pronunziata dalla Giunta Municipale.

TITOLO VIII.

SOLDO ED EMOLUMENTO DEI COMPONENTI IL CORPO DEI POMPIERI

ART. 53. Ognuno dei componenti il Corpo dei Pompieri riceve dal Comune un' annua mercede determinata come appresso:

Prima Classe: lire settantadue.
Seconda Classe: lire quarantotto.
Terza Classe: lire trentasei.

ART. 54. Oltre l'annua provvisione ogni singolo componente il Corpo dei Pompieri riceve un' indennità ogni qual volta presta servizio a norma della seguente

TARIFFA

			Ingegnere		Aiuto Ingegnere		Pompieri		Guardie Municipali: Ispettore		Guardie Municipali: Capo squadra		Guardie Municipali: Guardie	
Incendi	Giornata minore di ore sei	L.	10	00	6	00	1	20	4	00	1	00	0	50
	Giornata maggiore di ore sei	»	10	00	6	00	2	00	4	00	2	00	1	00
Spettacoli Feste pubbliche e private	Servizio di sera al Teatro	»	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—
	Doppio servizio o intera nottata	»	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—
	Servizio speciale per una giornata	»	—	—	—	—	2	00	—	—	—	—	—	—

ART. 55. Non ricevono alcuna indennità nel caso contemplato all' Articolo 22.

TITOLO IX.

DISTINTIVO DEL CORPO

ART. 56. I Pompieri in servizio indossano un distintivo speciale, il quale consiste in una *blouse* di rigatino turchino, filettata di rosso e in un Berretto di panno *bleu* con giglio in lana rossa.

I Capi manovra e macchinisti avranno un rigo in lana rossa al berretto.

Per i servizi di turno faranno uso del solo distintivo del berretto.

ART. 57. Questo distintivo speciale è provvisto a spese del Comune, restando proibito di poterlo indossare fuori di servizio, come pure di alterarne la forma.

ART. 58. Le *blouse* staranno depositate in apposito armadio nell' Arsenale delle macchine, ove si troverà pure una nota, che comprenda i nomi e cognomi non che il grado dei singoli componenti il Corpo dei Pompieri.

TITOLO X.

INDENNITÀ DOVUTA AL COMUNE DAI PROPRIETARI E DALLE RESPETTIVE SOCIETÀ ASSICURATRICI DEGLI STABILI O ALTRI CHE ABBIANO SOFFERTI INCENDI.

ART. 59. Tutte le spese e mercedi che occorreranno per l' estinzione di un'incendio, cioè emolumento dell'Ingegnere, dei Pompieri, Guardie, nolo di Cavalli e simili, dovranno essere rimborsate alla Comunità, che le anticipa, dal Proprietario che ha sofferto il disastro.

La nota di tali spese, tassata dal Sindaco, sarà partecipata all' interessato per costringerlo, tanto in via amministrativa che giudiciale, a sodisfarla.

TITOLO XI.

SERVIZIO DEI POMPIERI PEI CASI D'ALLUVIONE.

ART. 60. La manovra del caterattone alla Porta Mercatale non che il servizio alla Porta medesima o in qualunque altro punto della Città minacciato, durante le piene del Fiume Bisenzio, è affidata al Corpo dei Pompieri. La cateratta e gli attrezzi tutti della manovra passeranno in consegna al suddetto Corpo, sul quale in avvenire cadrà per intero la responsabilità, sia della manutenzione, sia del retto andamento delle operazioni accennate. In conseguenza di ciò,

(a) Il Capo Comandante, o in assenza di questi, il Comandante in secondo grado è incaricato e responsabile della sorveglianza del Fiume, e appena le acque cominceranno a farsi minacciose spiccherà ordine immediato per chiamare quel numero di Pompieri che reputerà necessario.

(b) Durante la notte che succede ad un giorno di piena, se il pericolo non sarà per anche cessato, lascerà al ponte uomini sufficienti (e fra questi un Capo manovra o un macchinista) per eseguire la manovra della cateratta in caso di urgenza, ed uno di più per dar pronto avviso all'Autorità ed al Capo Comandante o al Comandante in secondo grado, e per radunare quelli del Corpo che a cura del medesimo Comandante, saranno stati preventivamente avvertiti di tenersi preparati per l'eventualità di un trabocco.

(c) La monovra della cateratta e le altre operazioni reclamate dalla circostanza saranno dirette dal Capo Comandante, o dal Comandante in secondo grado, o in loro assenza dal Capo Manovra o dal Macchinista più anziano.

(d) Nel caso che i soli Pompieri presenti non bastassero all'esecuzione di tutte le necessarie operazioni, il Capo Comandante, il Comandante in secondo grado o il Capo Manovra o Macchinista più anziano potrà ricorrere anche all'aiuto di cittadini che si trovassero sul posto, designando però quelli che occorreranno e prendendo immediatamente nota del loro nome.

(e) Gli individui che in tal modo verranno ammessi a prestar l'opera loro dipenderanno esclusivamente dal Capo Comandante, dal Comandante in secondo grado, o dal Capo Manovra o Macchinista più anziano, o divisi in gruppi da quello che eserciterà il comando, saranno posti sotto la direzione di macchinisti, Ca-

pi Manovra, o Pompieri di 1ª Classe, ai quali dovranno piena obbedienza, e solo uniformandosi a questa prescrizione potranno partecipare alla mercede solita ad accordarsi in simili casi. Conseguentemente il Comune elargirà tali ricompense soltanto a quelli che troverà iscritti nella lista rimessagli dal Capo Comandante, e compilata sulle liste parziali dei Pompieri (da essi debitamente vidimate) ai quali saranno stati affidati i gruppi di cui sopra.

(f) L'indennità da corrispondersi ai Pompieri di 1.ª 2.ª e 3.ª Classe, impiegati nel servizio di cui tratta il presente Articolo, è eguale a quella determinata dalla tariffa dell'Articolo 54 all'alinea INCENDI, salvo un aumento che a seconda dei casi il Comune credesse bene di accordare.

(g) Il Capo Comandante o chi per esso, darà le disposizioni necessarie per le mute quando il servizio riuscisse troppo gravoso e dovesse prolungarsi di troppo.

(h) Le prescrizioni del presente Articolo sono applicabili anche al caso, che un altro punto qualunque della Città venisse minacciato e fosse quindi necessario recarvi pronto soccorso, o esercitarvi un servizio di sorveglianza.

(i) Le disposizioni di che agli Articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 relative alle pene minacciate per mancanza in caso d'incendio, sono estensibili anche a quelle commesse nel servizio di cui tratta il presente Articolo. Sono pure reclamate per il medesimo servizio le prescrizioni degli Articoli 29 e 30 riguardanti il concorso delle Guardie Municipali.

TITOLO XII.

ARTICOLI TRANSITORI

ART. 1. L'attual Corpo dei Pompieri è disciolto.

I singoli componenti del medesimo potranno concorrere a far parte del nuovo quadro organico, e il servizio prestato potrà essere un titolo per la loro riammissione, sebbene manchino dei requisiti di che alle lettere a. b. dell'Art. 8.

Tutti coloro che non saranno rinominati riceveranno a titolo di gratificazione per una sola volta un'annata del già respettivo loro assegnamento.

ART. 2. Agli attuali impiegati Comunali signori Ingegnere Ottaviano Berti e Giuseppe Martini, vien loro conservata la somma annua di Lire Cento al primo, e di Lire Ottanta al secondo

durante l'esercizio del respettivo impiego a titolo di retribuzione l'uno come Capo, l'altro come Aiuto del Capo dei Pompieri già corrispostagli per l'avanti, dovendo in avvenire tale carica essere compresa nelle ingerenze e attribuzioni del loro uffizio.

IL SINDACO
C.ª PAZZI

PRATO
83612

INDICE

TITOLO I.	Oggetto del Corpo	Pag. 3
TITOLO II.	Organizzazione del Corpo . . .	» ivi
TITOLO III.	Ammissione nel Corpo dei Pompieri e promozioni.	» 5
TITOLO IV.	Attribuzioni e competenze dell' Ingegnere	» ivi
»	Aiuto Ingegnere	» 6
»	Capi Manovra e Macchinisti. . .	» ivi
»	Istruzione e manovre del Corpo dei Pompieri	» ivi
TITOLO V.	Denunzia degli incendi e provvedimenti inerenti	» 7
»	Concorso del Corpo delle Guardie Municipali	» ivi
TITOLO VI.	Servizio dei Pompieri ai pubblici spettacoli	» 8
TITOLO VII.	Parte disciplinare	» 9
TITOLO VIII.	Soldo ed emulumento dei componenti il Corpo dei Pompieri . . .	» 10
TITOLO IX.	Distintivo del Corpo	» 11
TITOLO X.	Indennità dovuta al Comune dai proprietari e dalle respettive Società assicuratrici degli stabili o altri che abbiano sofferti incendi. .	» ivi
TITOLO XI.	Servizio dei Pompieri pei casi di alluvione	» 12
TITOLO XII.	Articoli transitori . . . . ,	» 13

(5)